

R.G. 703/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Presidente rel.
- Giudice
- Giudice

nel procedimento n. 703/2024 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

codice fiscale con sede legale in Milano, Partita Iva e  
in persona del legale rappresentante  
rappresentata e difesa dagli avv.ti.  
Milano, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in

- ricorrente in proprio-

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 27.05.2024 da  
l'apertura della propria liquidazione controllata del patrimonio;

per



ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la società ricorrente ha sede in \_\_\_\_\_ e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che la società ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto imprenditoriale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, e questo ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della società ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non risulta possedere risorse adeguate per far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di 1.803.558,67 derivante dalla gestione della propria attività;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che \_\_\_\_\_ non è proprietaria di alcun bene immobile né beni mobili registrati, ma unicamente di beni mobili e di due rapporti bancari di conto corrente per un complessivo importo inferiore ad €70.000,00;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, \_\_\_\_\_ il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di \_\_\_\_\_

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di \_\_\_\_\_

nomina Giudice Delegato \_\_\_\_\_

nomina liquidatore il \_\_\_\_\_

ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;



assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore



dovrà indicare anche: a) se la società stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;  
dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.  
Manda alla cancelleria per la notificazione alla società debitrice, per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Milano, 30/05/2024

**Il Presidente Est.**

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

